GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 27 novembre 1923** — **Numero 278**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si rende noto a tutti gli abbonati ed uffici, ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo, che si è oggi ultimata la spedizione del volume VI della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1922.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, essi non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2448.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . . . . . Pag. 6929

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2450.
Sistemazione del personale ex combattente in servizio nell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni . Pag. 6934

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2475.
Assegnazioni straordinarie agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24, per il proseguimento dei lavori della linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze . . . . Pag. 6935

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2485.
Modificazioni all'art. 4 del R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231, relativo al contributo dovuto alla Cassa invalidi dalle navi ex austro-ungariche affidate in gestione all'Italia . . Pag. 6935

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2377.
Proroga del termine per la vendita di immobili della Cassa di risparmio di Roma . . . . Pag. 6936

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 novembre 1923.
Proroga di poteri del Regio commissario straordinario di Levico . . . . Pag. 6936

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Bressanone (Trento), di Crenovizza (Trieste) e di Riva (Trento) . . . . Pag. 6936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 44 . . . . Pag. 6938

Ministero dell'economia nazionale:
Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . Pag. 6940
Comuni fillosserati . . . . Pag. 6940

Ministero delle poste e dei telegrafi: Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di giugno 1923 Pag. 6941

Ministero dell'industria e del commercio: Elenco n. 11 delle opere riservate ai termini della legge sui diritti d'autore Pag. 6943

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 15) . . . . Pag. 6944
Smarrimento di certificati . . . . Pag. 6944

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2448.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1923, Atti del Governo, registro 218, *foglio* 167. — GRANATA

Regolamento per la esecuzione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

CAPO I.

BANDITE.

Art. 1. — La costituzione in bandite, delle proprietà dell'azienda del demanio forestale di Stato, si effettuerà gradualmente e dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 1930.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio per i servizi dell'agricoltura, saranno fissate le norme tecniche per il funzionamento di tali bandite.

Art. 2. — Entro il 31 dicembre 1923 il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) provvederà ad accertare la esistenza delle bandite di Stato e private, e la loro relativa estensione in ciascuna provincia. Agli effetti di tale accertamento, vanno considerate come già regolarmente costituite in bandite tutte le proprietà del demanio forestale di Stato, e non debbono invece essere considerate le bandite previste dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge, a meno che queste non abbiano una estensione tale da costituire una garanzia per il ripopolamento, nella provincia di cui trattasi.

Nelle provincie, nelle quali risulterà non esistere alcuna bandita, ovvero esistere bandite ritenute insufficienti, per la loro estensione o per le speciali condizioni dei terreni, ai fini della propagazione della selvaggina, il Ministero dell'economia nazionale (Direzione dell'agricoltura) provvederà ad ordinare la costituzione di una bandita provinciale sovra terreni di Enti pubblici (Comuni e Provincie).

All'impianto e al funzionamento della bandita provinciale provvederà l'Ente proprietario, secondo le norme che saranno stabilite col decreto di costituzione.

Sulle Alpi le bandite dovranno essere delimitate dal fondo delle valli e comprenderanno singoli massicci o singole catene alpine nei due versanti: le zone a bandita saranno possibilmente cambiate per turno ogni quindici anni, ma lo svincolo dei terreni costituenti la precedente bandita avrà luogo gradualmente nel quinquennio successivo, secondo norme che verranno stabilite, volta per volta, dal Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura).

Art. 3. — Coloro i quali intendono costituire terreni in bandite debbono trasmettere apposita istanza al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), corredandola dei seguenti documenti:

a) lucido indicante la superficie e l'andamento planimetrico dei terreni da costituire in bandita, la natura e l'estensione dei medesimi, e, nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge, il mezzo onde è costituita la chiusura;

b) atto dal quale risultino i titoli di proprietà e di possesso relativi al fondo o ai fondi di cui trattasi. A questo effetto sarà sufficiente un atto notorio;

c) progetto completo di impianto e funzionamento della bandita, con la indicazione delle specie esistenti e di quelle che si vogliono propagare;

d) atto di costituzione del Consorzio, nel caso di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge. Tale atto deve espressamente disciplinare i rapporti tra i consorziati e determinare gli obblighi e le responsabilità dei medesimi nei riguardi del regolare funzionamento della bandita.

Ove trattisi di rinnovazione della medesima concessione di bandita, basta che il concessionario presenti, oltre alla domanda, la dichiarazione che nessuna modificazione vi sia nei riguardi degli atti presentati la prima volta. Se invece vi sono modificazioni, devonsi riprodurre gli atti, ai quali esse si riferiscono.

Art. 4. — Il decreto di concessione della bandita viene emesso dal Ministro per l'economia nazionale. Esso stabilisce la durata della concessione.

Art. 5. — La rinnovazione della concessione di una bandita può avere luogo anche anteriormente alla scadenza, ma non oltre tre anni prima.

Art. 6. — Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, della proprietà dei terreni costituiti in bandita, non occorre una nuova concessione, ma è necessario che il trapasso della proprietà sia annotato sul decreto dal Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura). A tal fine deve essere inviato dal successore del concessionario, al Ministero, un certificato dell'autorità finanziaria competente, da cui risultino gli estremi del detto trapasso.

Art. 7. — Il Ministro per l'economia nazionale potrà consentire che la costituzione delle singole bandite avvenga anche per una estensione superiore ai 2000 ettari, quando ciò possa riuscire utile per la conservazione e propagazione di selvaggina avente bisogno di speciale protezione o per particolari condizioni di luoghi e di ambiente (bandite alpine, maremmane, vallive, ecc.). Nell'esercizio di tale facoltà egli avrà speciale riguardo per le bandite legalmente costituite anteriormente al 24 luglio 1923.

Art. 8. — Le tabelle perimetrali da apporsi nelle bandite dovranno essere di dimensioni non inferiori ai centimetri 35 per 20, con scritta a caratteri tali da essere normalmente letti a distanza di almeno metri 30. Esse dovranno essere mantenute in condizioni tali da rispondere continuamente agli scopi cui sono destinate, senza di che saranno considerate come mancanti.

Le tabelle fissate ad alberi saranno collocate in modo che i rami non impediscano mai di vederle e di leggerne la scritta.

Art. 9. — Il concessionario della bandita ha l'obbligo di tenere, sempre aggiornati, un ruolino degli agenti addetti alla vigilanza della bandita stessa, ed un giornale dell'attività di quest'ultima.

Art. 10. — Nelle bandite, il concessionario e le sue guardie possono in ogni tempo, catturare ed uccidere gli animali feroci o nocivi, di cui al 2° comma dell'art. 42 del presente regolamento e, inoltre, le aquile, i falchi, i gufi reali, i corvi, le cornacchie, le gazze, le ghiandaie e, limitatamente agli stagni in cui si esercita la piscicoltura, gli aironi (*ardea purpurea* e *cinerea*) e i marangoni, e possono altresì distruggere i covi, i nidi, le uova e i piccoli degli stessi animali.

Art. 11. — Il concessionario di bandita, il quale voglia ottenere il permesso di catturare selvaggina a scopo di ripopolamento di altre terre di protezione delle colture, o di miglioramento tecnico, della bandita stessa, deve farne istanza al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), indicando:

1° Gli estremi del decreto di concessione della bandita, nella quale domanda di effettuare la cattura:

2° Il motivo per il quale il permesso è richiesto, e, secondo i casi, le condizioni della selvaggina esistente nella bandita, le altre terre che con gli animali catturati si vogliono ripopolare, le colture che sono minacciate e che si vogliono difendere;

3° Il tempo e il modo onde intenderebbe effettuare la cattura;

4° Le specie ed il numero dei capi di ciascuna specie, degli animali da catturare.

Le norme per la cattura e la destinazione della selvaggina potranno essere fissate nel decreto di concessione, per tutta la durata della concessione medesima, quando si tratti di bandita nella quale venga esercitato l'allevamento artificiale di specie determinate.

Art. 12. — Il Ministro per l'economia nazionale ordinerà la revoca della concessione di costituzione di terre in bandita, nei seguenti casi:

a) quando risulti che sulla zona bandita sia stata esercitata la caccia o l'uccellagione, da parte del concessionario, o da persona alla quale sia stato accordato il permesso dal concessionario medesimo;

b) quando risulti che la vigilanza prevista dal decreto di concessione non sia esercitata in guisa da assicurare la difesa della bandita da violazione delle norme di legge e di regolamento relative all'esercizio venatorio;

c) quando le tabelle non siano mantenute in guisa da rispondere agli scopi per i quali ne è ordinata l'apposizione;

d) quando il terreno si dimostri inadatto alla propagazione

della selvaggina o comunque la bandita non risponda agli scopi previsti dalla legge.

Nel decreto di revoca sarà indicato se il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) intende esercitare il diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile e, in caso affermativo, le modalità della cattura e il termine entro cui questa dovrà essere compiuta.

CAPO II.

RISERVE.

Art. 13. — Coloro i quali intendono costituire terreni in riserva debbono trasmettere apposita istanza al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), corredandola dei seguenti documenti:

a) lucido indicante la superficie e l'andamento planimetrico dei terreni da costituire in riserva, la natura e l'estensione dei medesimi, e, nel caso di terreni chiusi, il mezzo onde è costituita la chiusura;

b) atto dal quale risultino i titoli di proprietà e di possesso relativi al fondo o ai fondi di cui trattasi. A questo effetto sarà sufficiente un atto notorio;

c) progetto completo d'impianto e di funzionamento della riserva;

d) copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio, nel caso in cui siano riuniti, per la costituzione della riserva, più fondi aventi ciascuno estensione inferiore a cento ettari. Tale atto deve espressamente disciplinare i rapporti tra i consorziati e determinare gli obblighi e le responsabilità dei medesimi nei riguardi del regolare funzionamento della riserva.

Ove trattisi di rinnovazione della medesima concessione di riserva, basta che il concessionario presenti, oltre alla domanda, la dichiarazione che niuna modificazione vi sia nei riguardi degli atti presentati la prima volta. Se, invece, vi sono modificazioni, devonsi riprodurre gli atti, ai quali esse si riferiscono.

Art. 14. — Il decreto di concessione alla riserva viene emesso dal Ministero per l'economia nazionale, che lo trasmetterà al Ministro per le finanze per il visto agli effetti fiscali.

Il decreto stabilisce la durata della concessione entro il limite massimo di 15 anni consentito dalla legge, ed indica, oltre al concessionario, la estensione della riserva e le località in cui sono situati i terreni riservati.

Il Ministro per le finanze dispone la inscrizione della tassa annua dovuta dal concessionario, in appositi ruoli formati dagli agenti delle imposte, e tale tassa è riscossa in sei rate bimestrali, secondo le norme vigenti per le imposte dirette.

Qualora la concessione della riserva venga fatta ad anno solare già iniziato, la tassa è dovuta, per il primo anno, limitatamente alle rate ancora a scadere dalla data del decreto di concessione.

Il Ministro per l'economia nazionale darà notizia al Ministero delle finanze degli atti di affitto delle riserve debitamente da esso riconosciuti richiamando gli estremi del decreto di concessione delle riserve di cui trattisi.

La tassa dovuta dall'affittuario viene riscossa nei modi stessi stabiliti per la tassa dovuta dal concessionario della riserva.

Art. 15. — Le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento sono applicabili anche nei riguardi delle riserve.

Art. 16. — Agli effetti delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge, la chiusura dei terreni incolti, nelle provincie indicate nell'articolo medesimo ed alle quali soltanto si applicano le dette disposizioni, dovrà essere costituita da uno dei seguenti mezzi:

1° Muro a calce o a secco dell'altezza minima di m. 1,20;

2° Rete metallica dell'altezza minima di m. 1;

3° Fossi naturali od artificiali della profondità minima di m. 1,20 e di una larghezza non inferiore ai m. 2. Ove si tratti di fossi con acqua perenne, la profondità potrà anche essere di m. 0,90;

4° Siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di m. 1,20;

5° Elementi, anche alternati, in legno o filo di ferro, verticali ovvero orizzontali. Tale chiusura dovrà avere un'altezza minima di m. 1,20 e la distanza tra i varii elementi non potrà essere maggiore di centimetri 30. La parte superiore della chiusura dovrà essere costituita da uno o più fili di ferro spinato isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa.

Una stessa riserva potrà essere chiusa anche con differenti mezzi, purchè siano tra quelli sopra indicati.

In ogni caso, prima di provvedere sulla domanda di costituzione in riserva, il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) farà verificare da un proprio tecnico, se, tenuto conto di tutte le particolarità, il mezzo di chiusura proposto risponda al concetto di ostacolo effettivo al libero passaggio così degli uomini come delle bestie, in quella località, o se, a raggiungere l'intento legislativo, convenga prescrivere altri espedienti.

Art. 17. — Agli effetti del pagamento della tassa ettariale, sono considerate riserve chiuse solo quelle recinte in uno dei modi indicati ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 16, a meno che una minore altezza non sia adottata, per antica consuetudine, per la chiusura dei fondi.

Art. 18. — L'esercizio della caccia e della uccellagione nelle riserve, durante il periodo venatorio, può essere consentito dal concessionario, senza bisogno di permesso scritto, ai propri ascendenti, discendenti e alle persone di famiglia con lui conviventi.

I permessi scritti dati ad altre persone dovranno contenere la indicazione del periodo della loro durata, e, se non siano annuali, non potranno essere concessi per più di venti giorni, complessivamente, entro il periodo dal 15 agosto di ciascun anno al 31 maggio dell'anno successivo. Entro tale limite è consentito il rilascio di permessi collettivi.

Tutti i permessi, per essere validi agli effetti della legge, devono essere staccati da un registro a madre e figlia, con fogli numerati e firmati dal concessionario alla riserva. Su quelli annuali, il concessionario non apporrà la propria firma se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa di L. 25 nei modi di cui all'art. 9 della legge.

Il registro, che non può riguardare più di una riserva, dovrà essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza, e, nell'ultimo foglio, recherà anche l'attestazione del numero dei fogli che lo costituiscono, nonchè la firma del concessionario.

Art. 19. — In caso di affitto di una riserva, fermo rimanendo l'obbligo, nel locatore, di pagare la tassa ettariale da lui dovuta, tutti gli oneri, che gli incombono nei riguardi della riserva, sono trasferiti nell'affittuario dopo che il contratto sia stato vistato dal Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura).

Art. 20. — La concessione delle botti per l'esercizio della caccia, da parte dell'affittuario della riserva, può farsi solo per singole botti o per gruppi di botti costituenti appostamenti di consuetudine, e tale concessione è soggetta alle norme di cui all'art. 9 della legge e 18 del presente regolamento.

Art. 21. — Tutte le associazioni di cacciatori sono tenute a disciplinare l'esercizio venatorio nelle proprie riserve con apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura).

Tale regolamento dovrà stabilire, tra l'altro, che i soci debbono essere muniti di una speciale tessera di riconoscimento da esibirsi insieme al permesso di caccia o di uccellagione, a richiesta degli agenti.

Art. 22. — Il Ministro per l'economia nazionale ordinerà la revoca della concessione di costituzione di terre in riserve quando della riserva sia fatto un uso contrario alle norme della legge e del presente regolamento, e quando dal concessionario non siano osservate le norme della legge e del regolamento medesimi.

Art. 23. — Le associazioni di cacciatori registrate non devono ritenersi comprese tra le persone (privati), alle quali le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, per la costituzione di riserve, oltre la metà dei beni stessi.

Sono da ritenersi esclusi dalla detta limitazione i contratti in corso di esecuzione e aventi data certa anteriore al 24 luglio 1923.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE BANDITE E ALLE RISERVE

Art. 24. — Nel concorso di più domande per costituzione di bandite o riserve che complessivamente riguardino una tensione superiore al quinto della superficie della provincia, le concessioni saranno fatte nel seguente ordine di preferenza:

1° Domande relative a riserve e bandite preesistenti che abbiano realmente contribuito alla conservazione e propagazione della selvaggina;

2° Domande di associazioni di cacciatori;

3° Domande che presentino maggiori garanzie ai fini della conservazione e della propagazione della selvaggina.

Ove il concorso di più domande di costituzione di bandite o riserve renda necessario escludere alcuna di tali domande, saranno escluse quelle che riguardano terreni in cui si avveri un maggior passaggio di specie migratorie.

CAPO IV.

CANI.

Art. 25. — Per i cani da corsa, a sensi del 3° comma dell'art. 19 della legge, s'intendono i soli cani levrieri.

Art. 26. — E' vietato lasciare liberi per la campagna cani da

seguito durante il periodo in cui non è consentita la caccia coi medesimi.

Art. 27. — In tempo di divieto, la cattura e, ove questa non sia possibile, la uccisione, dei cani trovati nelle bandite o nelle riserve, può essere operata, oltrechè dagli agenti di vigilanza, dal concessionario e, se il concessionario della bandita o riserva sia un'associazione di cacciatori registrata, dai soci dell'associazione medesima; nel tempo, invece, in cui è consentita la caccia con cani, la uccisione non può essere operata che dagli agenti di vigilanza.

Art. 28. — Qualora nel Comune ove avvenne la cattura non esista una associazione di cacciatori registrata, il cane catturato potrà essere consegnato all'ufficio municipale.

Art. 29. — L'associazione di cacciatori o l'ufficio municipale, che riceva in consegna un cane catturato, ne deve rilasciare ricevuta staccata da un registro, che dovrà essere tenuto dalle associazioni nei modi di cui all'articolo 18 del presente regolamento. La ricevuta dovrà indicare la data della cattura, la località ove questa è avvenuta, il nome delle persone che l'hanno operata e i dati segnaletici del cane.

L'ufficio municipale, nel caso in cui il cane catturato non sia chiesto in restituzione dal proprietario entro gli otto giorni dalla cattura, dovrà, prima di disporne a termini dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge, offrirlo alla più vicina associazione di cacciatori registrata, la quale lo prenderà in consegna rimborsando al Comune unicamente le spese di mantenimento e di custodia. Qualora nel Comune esistano più associazioni registrate, dovrà essere preferita quella che abbia il maggior numero di soci.

Le associazioni di cacciatori non potranno in nessun caso restituire il cane catturato al proprietario che non si sia valso della facoltà concessagli dal comma 5° dell'art. 14 della legge, salvo che egli non paghi il prezzo del cane e rimborsi le spese di manutenzione e di custodia.

Art. 30. — La penale da pagarsi per ottenere la restituzione del cane catturato, è devoluta agli agenti, se la cattura fu da essi eseguita; è invece devoluta all'associazione di cacciatori, che ebbe in consegna il cane, se la cattura abbia avuto luogo in una bandita o riserva, ad opera del concessionario, ovvero di cacciatori soci dell'associazione stessa, qualora trattisi di una bandita o riserva di quest'ultima.

CAPO V.

ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA UCCELLAGIONE.

Art. 31. — Niuna innovazione si intende portata alle disposizioni vigenti circa il rilascio dei permessi di caccia e di aucupio, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 32. — Il permesso di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non potrà essere rilasciato se non quando consti che il richiedente: *a*) abbia compiuto il 16° anno di età; *b*) abbia ottenuto, se minorenne, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore; *c*) sia in regola con le disposizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza, nonchè con quelle della legge sulle concessioni governative.

Per il rilascio del permesso di uccellagione occorre che sia accertato che il richiedente si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, e sia in regola con le disposizioni della legge sulle concessioni governative.

Art. 33. — I sistemi di aucupio a reti verticali consentiti dall'articolo 18 della legge, sono i seguenti: boschetto o uccelliera con o senza panie; brescianella o roccolo, con o senza sotto tondo, e con o senza passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi. Tali sistemi non possono essere usati nè alla spiaggia del mare nè ai valichi montani.

S'intendono valichi montani quelli situati ad un'altezza non inferiore ai m. 800 sul livello del mare.

Art. 34. — Reti orizzontali mobili sono quelle a semplice trazione di braccia e che non esigono preparazione stabile di sito, cioè tale che non possa essere rifatta altrove in una stessa stagione, di guisa che dipenda dalla volontà del cacciatore permanere o non permanere nello stesso sito. Non può, pertanto, considerarsi mobile la rete orizzontale cui vengano applicati mezzi meccanici (pesi, contrappesi, molle).

Art. 35. — Per appostamenti fissi di caccia s'intendono gli appostamenti, i quali, per il loro funzionamento, richiedono una stabile preparazione di sito, quale non possa essere rifatta nell'annata o che siano muniti di capanno in muratura.

Art. 36. — Il Ministro per l'economia nazionale compilerà, per ogni regione, l'elenco delle forme di caccia e di aucupio comunemente usate, indicando quelle che rientrano nella categoria delle fisse e quelle che debbonsi considerare vaganti.

Gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei fogli degli annunzi legali delle provincie, alle quali essi si riferiscono.

Art. 37. — L'uso delle tagliole e dei bocconi avvelenati per la presa degli animali nocivi o feroci è subordinata alla osservanza delle seguenti norme:

a) I bocconi avvelenati dovranno essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima dell'alba. Le tagliole, invece, potranno essere collocate in qualunque tempo, ma da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto ne dovrà essere chiuso il gancio d'arresto, in modo da renderle innocue;

b) tanto per i bocconi avvelenati come per le tagliole si dovrà tener nota precisa dei luoghi in cui siano stati collocati, nonchè del numero complessivo degli uni e delle altre;

c) i posti di collocamento saranno contrassegnati in modo da renderne agevole il ritrovamento;

d) un'ora prima dell'alba si chiuderanno i ganci d'arresto delle tagliole, e si asporteranno i bocconi avvelenati rimasti sul luogo, tenendo conto di quelli inghiottiti, per il possibile rinvenimento dell'animale avvelenato.

Art. 38. — Le specie migratorie, per le quali potrà venire esercitata la caccia fino al 31 marzo a termini della lettera *b*) dell'articolo 19 della legge, sono: la beccaccia, il tordo bottaccio (*Turdus musicus*), il tordo sassello (*Turdus hiliacus*), la cesena (*Turdus pilaris*), il corvo (*Corvus frugilegus*), la cornacchia nera (*Corvus corone*) e la cornacchia bigia (*Corvus cornix*).

Art. 39. — La caccia col fucile ai palmipedi e trampolieri dopo il 31 dicembre, a termini dell'art. 19, lettera *c*), della legge, non potrà essere esercitata che sui laghi, sugli specchi d'acqua e lungo i corsi d'acqua, sugli acquitrini e sulle ripe.

Art. 40. — La distanza di 500 metri, entro cui può esercitarsi la caccia alle quaglie col fucile alla spiaggia del mare, si calcola a partire dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

Art. 41. — Nell'esercizio della facoltà concessagli dalla legge, di restringere i termini per l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il Ministro per l'economia nazionale terrà conto delle norme e delle consuetudini locali preesistenti alla legge medesima, col criterio che non si permetta l'esercizio venatorio per un periodo maggiore di quello per il quale le preesistenti leggi lo consentivano.

I decreti portanti le restrizioni di cui sopra verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei fogli degli annunzi legali delle provincie nelle quali sono i territori ove le restrizioni devonsi osservare.

Art. 42. — La caccia agli animali feroci o nocivi in tempo di divieto non potrà esercitarsi se non col permesso del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) e con le modalità da questo stabilite.

Tuttavia non è passibile di pena colui il quale, senza permesso, in tempo di divieto, uccide il lupo, la volpe, il gatto selvatico, la lontra, la martora, la faina, la puzzola e la donnola per ragioni di pubblica incolumità, o per difesa della propria o dell'altrui persona ovvero di beni propri o dei quali abbia la custodia.

Art. 43 — La presa di uova, di nidi e di piccoli nati, degli animali feroci o nocivi, è sempre consentita.

Art. 44. — La cattura degli storni e dei passeri, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 19 della legge, non potrà mai essere consentita dal 1° aprile al 31 maggio.

Art. 45. — Negli impianti di aucupio o di mezzi di caccia, per i quali occorra preparazione anche di richiami, le operazioni all'uopo necessarie possono essere effettuate anche durante la notte, purchè siano iniziate non prima di tre ore avanti la levata del sole e siano compiute entro le tre ore successive al tramonto.

Tra i richiami che, a norma del penultimo capoverso dell'art. 19 della legge, devono essere tolti dalle reti fisse durante la notte, non si intendono compresi i zimbelli ed i presicci.

Art. 46. — Ferma la concessione del porto di arma lunga da fuoco, per solo uso di difesa personale anche quando la caccia è vietata, nel periodo dal quinto giorno dalla chiusura della caccia le dette armi con munizione spezzata possono essere trasportate per altri motivi, solo se siano racchiuse in custodia almeno di tela, e solo in quanto l'autorità circondariale di pubblica sicurezza, o il Comando della stazione dei carabinieri Reali, entro la cui circoscrizione trovasi la residenza del richiedente, abbia riconosciuto giustificato il motivo per cui il trasporto si vuole effettuare, e abbia rilasciato apposito permesso. Tale permesso, che nel detto periodo occorre anche per il trasporto di ordigni e strumenti di uccellagione, sarà ritenuto non necessario nei seguenti casi:

a) quando trattisi di trasporto effettuato nei quattro giorni antecedenti alla apertura della caccia o dell'aucupio;

b) quando trattisi di trasporto effettuato per far eseguire riparazioni alle armi, agli ordigni o agli strumenti;

c) quando trattisi di trasporto effettuato per la partecipazione ad un tiro a volo.

Art. 47. — Gli stabilimenti frigoriferi che conservano cacciagione hanno l'obbligo di segnare in apposito registro di carico e scarico tutti i singoli movimenti di magazzino, nei riguardi della cacciagione. Durante il periodo di divieto della caccia e della uccellagione,

gli stabilimenti medesimi dovranno rilasciare al consumatore di cacciagione congelata, che da essi ne effettui l'acquisto, una fattura indicante la data dell'acquisto, nonchè la specie e il numero rispettivo dei capi venduti, e tale fattura dovrà essere esibita da chi trasporta la cacciagione, ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 48. — Sulla concessione dei permessi speciali di cattura di selvaggina a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, di cui all'art. 20 della legge, il Ministro per l'economia nazionale udrà preventivamente il parere del Consiglio per i servizi dell'agricoltura (Sezione per la caccia).

Tali permessi dovranno indicare:

a) le persone a cui vengono rilasciati;

b) le località e i periodi di tempo a cui vengono limitati;

c) la natura delle raccolte da farsi.

Art. 49. — Le domande rivolte ad ottenere il permesso di introduzione, trasporto, detenzione o commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, durante il periodo di chiusura dell'esercizio venatorio, debbono essere indirizzate al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura).

Della immissione della selvaggina il titolare del permesso ha l'obbligo di dare tempestivo avviso al Ministero medesimo.

Art. 50. — Il divieto della caccia col fucile, alla distanza di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, e dalle vie di comunicazione, di cui al comma 3° dell'art. 21 della legge, non riguarda il caso in cui il cacciatore non rivolga l'arma in direzione dei luoghi predetti.

Art. 51. — Il divieto di caccia agli orsi previsto dalla lettera *b*) dell'art. 22 della legge s'intende riferito al solo periodo del letargo (sopore invernale).

Durante tale periodo, la cattura degli orsi, nel territorio del Parco Nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto a termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, può essere autorizzata solo dalla Commissione amministratrice medesima.

Art. 52. — L'autorizzazione che il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di accordare a mente dell'art. 22 della legge, potrà essere data, per quanto concerne i mufloni, anche per determinate estensioni di territorio e per determinati periodi dell'anno, a favore della generalità della popolazione, su richiesta delle rappresentanze comunali e provinciali.

Art. 53. — L'aucupio delle quaglie con reti e con l'ausilio di richiami verrà disciplinato con decreto del Ministro per l'economia nazionale udita la Sezione per la caccia del Consiglio per i servizi dell'agricoltura.

Art. 54. — L'uso dei verdoni, dei fringuelli e delle quaglie per tiri a volo, è ammesso solo quando è consentito l'aucupio dei medesimi nel luogo dove il tiro si effettua. L'uso degli storni e dei passeri per i detti tiri è consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purchè sia documentata la legittimità della loro cattura a termini dell'art. 19 della legge.

Art. 55. — Il divieto, di cui alla lettera *f*) dell'art. 22 della legge, non si applica ai camosci, agli urogalli, ai fagiani di monte, alle pernici bianche, alle lepri bianche (*lepus variabilis*), nelle zone coperte di neve perenne, ferma restando la proibizione di cacciare in montagna alla traccia sulla neve.

Art. 56. — Il divieto di cacciare la selvaggina stanziale, nei terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di più di quattro persone, di cui alla lettera *h*) dell'art. 22 della legge, non si applica alla grossa selvaggina da pelo (cervo, daino, capriolo, muflone, camoscio, cinghiale).

CAPO VI.

VIGILANZA E SANZIONI.

Art. 57. — Agli effetti del riconoscimento, da parte del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) dei corpi di guardie caccia speciali e delle guardie private assunte dai titolari di bandite e di riserve, le autorità politiche competenti a riconoscere ed autorizzare tali corpi ed agenti, a termini delle disposizioni vigenti in materia, dovranno, prima di concedere il riconoscimento e l'autorizzazione in parola, aver il benestare del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), che lo concederà quando esistano le seguenti condizioni:

a) corpi guardie caccia: che l'ordinamento del corpo sia tale da rispondere, tecnicamente, agli scopi della vigilanza, tenendo conto anche delle condizioni venatorie dei luoghi, nei quali gli agenti devono esercitare le loro funzioni;

b) guardie private: che le persone assunte quali guardie private dai titolari di bandite o riserve abbiano le nozioni tecniche e, in genere, i requisiti necessari per bene esercitare le funzioni inerenti al servizio cui sono adibiti.

Per l'accertamento di tali qualità, il Ministero si varrà di propri ispettori.

Art. 58. — Per l'esercizio della caccia, da parte delle guardie private, previsto dall'art. 26 della legge, occorre il permesso a tariffa normale.

Le limitazioni relative al porto di armi da caccia, durante i periodi di divieto, non si intendono applicabili per gli agenti addetti alla vigilanza delle bandite e delle riserve.

Art. 59. — Nella dizione « abitazioni », di cui all'art. 27 della legge, si intendono comprese le appartenenze delle abitazioni, giusta l'art. 464 del Codice penale.

Art. 60. — La liberazione della selvaggina sequestrata, ai termini dell'art. 28 della legge, deve aver luogo alla presenza di due testimoni.

Art. 61. — Agli agenti che si distinguano nel servizio di vigilanza potranno essere concessi, dal Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), premi in denaro e speciali attestati di merito, su proposta dei rispettivi comandi e delle autorità politiche locali, o di associazioni di cacciatori.

Art. 62. — Le pene previste dall'art. 30 della legge, per la recidiva, non sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni; salvo il disposto della prima parte dell'art. 60 del Codice penale.

CAPO VII.

SEZIONE PER LA CACCIA, DEL CONSIGLIO PER I SERVIZI DELL'AGRICOLTURA.

Art. 63. — La Sezione per la caccia, del Consiglio per i servizi dell'agricoltura, di cui all'art. 32 della legge, è costituita:

a) del direttore generale dell'agricoltura;

b) di un professore di zoologia delle Regie università del Regno;

c) di due membri scelti tra persone versate in materia venatoria;

d) di quattro membri scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati nei modi di cui al seguente art. 64 dalle rispettive associazioni registrate a norma della legge, e facenti parte delle associazioni medesime;

e) del funzionario superiore finanziario di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 25.

Alle adunanze della Sezione assisterà sempre il capo dell'ufficio da cui dipendono i servizi della caccia nel Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura).

I membri di cui alle lettere *b*, *c*, e *d*, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se, nel corso del quadriennio, taluno di essi venga a mancare, il membro nominato in sua sostituzione resterà in carica per l'ulteriore periodo del quadriennio.

Art. 64. — Ai fini della nomina dei quattro rappresentanti dei cacciatori nella Sezione del Consiglio per i servizi dell'agricoltura, di cui alla lettera *d* del precedente art. 63, il Ministro per l'economia nazionale invita ciascuna associazione registrata a provvedere, entro un termine da stabilirsi ogni volta, alla designazione di un candidato socio di una associazione registrata.

La designazione è fatta dall'assemblea dei soci, a norma dello statuto, ed è comunicata al Ministero trasmettendo a quest'ulimo, entro le 24 ore, il verbale relativo, a mezzo di lettera raccomandata.

Il Ministro provvede alla nomina dei quattro rappresentanti, scegliendoli tra i designati. Nella scelta terrà conto del numero dei suffragi conseguiti dai vari candidati e della opportunità che i diversi interessi di regione e di attività venatoria siano congruamente rappresentati nel Consiglio.

La designazione di cui al presente articolo, sarà fatta dalle associazioni federate e non dalle rispettive federazioni.

Per la prima volta la designazione dei rappresentanti dei cacciatori sarà fatta dalle associazioni, le quali abbiano conseguito la registrazione entro il 31 dicembre 1923.

CAPO VIII.

ASSOCIAZIONI DI CACCIATORI.

Art. 65. — Le associazioni dei cacciatori esistenti nel Regno le quali intendano essere iscritte nel registro di cui al primo comma dell'art. 34 della legge, dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), domanda corredata dei seguenti documenti:

a) una copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione;

b) una copia dello statuto;

c) una copia del bilancio;

d) un elenco dei soci con la indicazione del nome, del cognome, della paternità e della residenza di ciascuno di essi, degli estremi del permesso di caccia o di aucupio di cui il socio è in possesso (numero e data del permesso, autorità che lo ha rilasciato);

e) una relazione sommaria sull'attività che l'associazione ha spiegato ed intende spiegare nello interesse della protezione e dell'incremento della selvaggina.

Il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), esaminati i documenti di cui sopra, e verificato che sussistano le condizioni prescritte, provvede alla registrazione dandone comunicazione all'Ente interessato e indi promuove il riconoscimento giuridico dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 35 della legge.

Art. 66. — L'approvazione dello statuto dell'associazione da parte del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), ha luogo all'atto della registrazione di cui al precedente articolo 65. Ogni modificazione successiva di esso non è valida se non abbia ottenuta l'approvazione del Ministero medesimo.

Art. 67. — Le associazioni di cacciatori registrate hanno l'obbligo di tenere, sempre aggiornato, un libro dei soci, con le indicazioni di cui alla lettera d del precedente articolo 65.

Art. 68. — Ai fini della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 36 della legge, i soci delle associazioni non possono partecipare a niuna deliberazione della società se non facciano constare di essere in possesso della licenza di caccia o di aucupio ancora valida o scaduta da meno di tre mesi. I verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e quelli delle assemblee dovranno espressamente indicare che i soci intervenuti abbiano esibito la licenza di caccia o di aucupio e che questa fu trovata in regola.

Art. 69. — La cancelleria dell'autorità giudiziaria che abbia pronunciato sentenza definitiva di condanna contro il socio di un'associazione di cacciatori registrata, per violazione delle norme della legge o del presente regolamento, dovrà, entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza, dar notizia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del dispositivo della sentenza medesima, all'associazione.

Questa provvederà, entro gli otto giorni successivi, ad espellere il socio e a dargli notizia di tale provvedimento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo altresì a restituire la tessera.

Art. 70. — Contro la deliberazione dell'associazione registrata, che respinga la domanda di ammissione, o che espella il socio, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Ministro per l'economia nazionale, il quale deciderà, tenute presenti le deduzioni delle parti, e udita la Sezione per la caccia, del Consiglio per i servizi dell'agricoltura.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 71. — Il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) ha facoltà di fare eseguire visite di ispezioni in bandite e riserve, nonchè presso associazioni di cacciatori e corpi di guardie-caccia.

All'uopo, i titolari di riserve e bandite, e le associazioni e i corpi anzidetti, sono tenuti a fornire alle persone incaricate dal Ministro per l'economia nazionale tutti gli elementi che dalle medesime persone fossero richiesti ai fini dell'adempimento dell'incarico loro affidato.

Art. 72. — I concessionari delle bandite e riserve legalmente costituite anteriormente al 24 luglio 1923 saranno autorizzati, col decreto di concessione ad utilizzare le attuali loro tabelle, anche se siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'art. 8 del presente regolamento, purchè esse rispondano alle altre condizioni di cui all'articolo medesimo.

Art. 73. — I titolari di bandite e riserve legalmente costituite anteriormente al 24 luglio 1923, che non siano proprietari o possessori dei rispettivi terreni, possono ottenere la concessione di bandita o riserva sui terreni medesimi, a norma della legge 24 giugno 1923, n. 1420 e del presente regolamento, purchè, oltre ad uniformarsi alle condizioni volute dalla legge e dal regolamento medesimi, esibiscano l'atto in base al quale furono autorizzati a costituire la bandita o riserva.

Art. 74. — Le distanze, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non si applicano per gl'impianti fissi, legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento, e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della legge suddetta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. **2450.**

Sistemazione del personale ex combattente in servizio nell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la necessità di provvedere con sollecitudine ed in modo organico alla sistemazione degli ex combattenti in servizio nell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni riservando in loro favore i posti di ruolo disponibili per effetto delle riforme in corso nell'Amministrazione stessa, e della eliminazione dai suoi ruoli di parte del personale che attualmente vi è ascritto, e coordinando altresì le preesistenti disposizioni recanti provvidenze per il personale ex combattente, cui sia da riconoscersi titolo a sistemazione, tenuto conto delle norme definitive da emanarsi in virtù del disposto dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dei telefoni i posti di ruolo in atto coperti dal personale che deve cessare di far parte di detta Amministrazione in conseguenza del passaggio all'industria privata del servizio telefonico e gli altri posti di ruolo che nella stessa Amministrazione risultino disponibili per qualsiasi motivo all'atto della pubblicazione delle tabelle organiche, sono riservati:

a) agli impiegati ed agenti che, durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato con buona condotta servizio militare in reparti combattenti e che, essendo in possesso del titolo di studio prescritto, abbiano chiesto entro il 30 giugno 1923, agli effetti dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ovvero chiedano non oltre il 31 ottobre 1923, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1284, il passaggio a categoria superiore;

b) agli invalidi e mutilati ex combattenti vedove ed orfane di guerra, madri e sorelle di caduti in guerra, vedove ed orfane d'impiegati sprovviste di pensione, che, essendo in atto fuori ruolo, siano mantenuti in servizio in applicazione delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

c) agli impiegati ed agenti, nonchè al personale delle ricevitorie, collettorie e servizi rurali, che siano ammessi rispettivamente a passaggi di categoria od a sistemazioni in ruolo per effetto delle norme da emanare in seguito al riesame delle disposizioni posteriori al 24 maggio 1915 riguardanti tali passaggi e sistemazioni, giusta quanto dispone l'art. 6 del predetto R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) si estende agli assimilati che dimostrino di aver prestato servizio per almeno tre mesi presso Comandi di divisione.

Art. 2.

I passaggi di categoria previsti nella lettera *a*) e le sistemazioni in ruolo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, avranno luogo tenuto conto per i detti passaggi delle norme

di ordine generale che li prevedono e li regolano, e per le sistemazioni anzidette di quanto prescrive l'art. 7 commi 2 e 3, del precitato R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923.

È demandato ad un successivo decreto Reale da emanarsi non oltre il 30 novembre 1923, di stabilire le norme in base alle quali si dovrà procedere alla collocazione ed inquadramento nei singoli gradi del personale avente titolo ai passaggi ed alle sistemazioni di cui sopra.

Art. 3.

I passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo previsti nella lettera *c*) dell'art. 1, seguiranno di regola per esami, secondo le norme che verranno dettate con lo stesso decreto Reale previsto nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il personale avventizio e fuori ruolo, che non sia eliminato perchè riconosciuto in possesso dei requisiti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, sarà mantenuto in servizio, qualora e finchè l'Amministrazione ne abbia bisogno, senza però diritto alla stabilità del posto nè al trattamento di pensione proprio degli impiegati di ruolo.

La conferma in servizio di detto personale avrà luogo mediante contratti a termine, rinnovabili di triennio in triennio, ed il personale stesso dovrà stipulare apposito contratto individuale di assicurazione con contributo dell'Amministrazione. Le ulteriori norme necessarie per regolare la forma e le condizioni d'impiego del personale, di cui al presente articolo, nonchè quelle relative alle mansioni cui potrà essere applicato saranno determinate con decreto del Ministro per le poste ed i telegrafi di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Tutti i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo riflettenti il personale ex combattente dovranno essere effettuate entro il termine massimo del 29 febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 169. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2475.

Assegnazioni straordinarie agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24, per il proseguimento dei lavori della linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 100 milioni, per proseguire la costruzione della sede stradale, a doppio binario, della linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi necessari per far fronte alla spesa come sopra autorizzata.

Art. 3.

La indicata somma di L. 100,000,000 è portata in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della entrata e dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-924.

Entrata. — Cap. 276: « Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, ecc. ».

Spesa. — Ministero per i lavori pubblici. Cap. 133: « Costruzione di strade ferrate ».

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabilite norme per l'esercizio della vigilanza sulla gestione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori e delle forniture per la costruzione della direttissima di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 194. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2485.

Modificazioni all'art. 4 del R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231, relativo al contributo dovuto alla Cassa invalidi dalle navi ex austro-ungariche affidate in gestione all'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per la marina e per le finanze, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231, è modificato come appresso:

« I contributi di cui nel comma precedente sono dovuti oltre che per le navi inscritte nei territori annessi al Regno col Trattato di Rapallo anche per le navi dell'ex impero austro-ungarico affidate, comunque, in gestione all'Italia, e per tutti i marittimi, siano essi cittadini o sudditi dello Stato per nascita od opzione, siano essi stranieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — T. DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 203. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2377.
Proroga del termine per la vendita di immobili della Cassa di risparmio di Roma.

N. 2377. Regio decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene prorogato di dieci anni il termine per la vendita di alcuni immobili di proprietà della Cassa di risparmio di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 novembre 1923.
Proroga di poteri del Regio commissario straordinario di Levico.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Levico.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Levico per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso provvedimento si conferiscono al Regio commissario i poteri del Consiglio comunale, ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 20 agosto 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Levico, in provincia di Trento;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Levico è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al Regio commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Bressanone (Trento), di Crenovizza (Trieste) e di Riva (Trento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bressanone, in provincia di Trento.

MAESTA',

Gravissime irregolarità avvenute nell'ufficio comunale di Bressanone, che portarono alla denunzia all'autorità giudiziaria, per falso in atto pubblico, del sindaco, dell'assessore anziano, nonchè del segretario comunale, ed all'arresto di quest'ultimo, indussero l'autorità politica locale a disporre un'inchiesta sul funzionamento di quell'Amministrazione comunale.

Da tale inchiesta è risultato come quella civica azienda versi in deplorevole disordine e come nulla abbia fatto finora la rappresentanza elettiva per organizzare i servizi secondo l'ordinamento prescritto dalla legge comunale e provinciale vigente nel Regno.

L'ufficio comunale è privo degli inventari e di numerosi registri ed in esso è tuttora occupato personale sfornito della cittadinanza italiana, nonostante invito perentorio rivolto all'Amministrazione perchè provvedesse a licenziarlo. I servizi contabili procedono in modo anormalissimo e disordinato, privo di garanzie di controllo.

I fondi del Comune sono depositati in conto corrente in vari istituti bancari locali che ricevono versamenti ed eseguono pagamenti senza l'osservanza delle formalità di legge; non vengono mai effettuate verifiche di cassa; vi è una deplorevole confusione fra la gestione di cassa del Comune e quella di varie aziende speciali da esso amministrate, quali l'ospedale, le scuole, l'orfanotrofio, ecc., ciò che rende assai difficile l'accertamento dell'esatta situazione contabile dell'Ente; la riscossione dei crediti del Comune è trascurata.

Il tesoriere è sprovvisto di cauzione ed ha di recente abbandonato il servizio, rendendo necessari provvedimenti d'ufficio per assicurarne il funzionamento.

Tale situazione, dovuta anche all'atteggiamento di colpevole resistenza che gli amministratori hanno sempre opposto all'esecuzione delle disposizioni dell'autorità politica, ha determinato nella popolazione un senso di sfiducia e di ostilità verso la rappresentanza elettiva, la cui ulteriore permanenza in carica potrebbe dar motivo a turbamenti della quiete pubblica con imprevidibili conseguenze.

Anche per motivi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere ad un radicale riordinamento della civica azienda, si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge co-

munale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bressanone, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Luciano Urli, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crenovizza, in provincia di Trieste.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Crenovizza ha completamente e volutamente trascurato l'organizzazione ed il funzionamento della civica azienda secondo le norme della legge comunale e provinciale in vigore.

Manca tuttora una casa comunale, con grave pregiudizio pel funzionamento dell'ufficio municipale; non si è provveduto ad una conveniente imposizione tributaria, con conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi pubblici, alcuni dei quali, e fra questi quello di assistenza sanitaria, mancano completamente; una preordinata noncuranza per ogni attività della civica azienda caratterizza la gestione degli attuali amministratori.

Tale stato di cose ha provocato vivo malcontento in quella parte della stessa popolazione allogena che ritiene necessario un sincero e pratico adattamento al nuovo regime, e la tensione dei rapporti fra gli elementi di opposta tendenza è ormai tale da far temere gravi perturbamenti della pubblica quiete.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere alla organizzazione della civica azienda in conformità alle disposizioni vigenti nel Regno, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crenovizza, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Ceolin, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Riva, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Nello scorso settembre 14 consiglieri, sui 20 assegnati al comune di Riva e sui 19 in carica, hanno rassegnato le dimissioni, rendendo necessario di assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Non potendosi, per le condizioni locali dello spirito pubblico, provvedere sollecitamente alla convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, appare indispensabile munire l'amministratore provvisorio di maggiori poteri che gli consentano di provvedere alla riorganizzazione della civica azienda in base alle norme della vigente legge comunale e provinciale, recentemente estesa alle nuove provincie.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Riva, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Arturo Diana è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 44, dal 29 ottobre al 4 novembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Altamura	—	1	—	1
Id.	Barletta	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Id.	Salò	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova	—	1	—	1
Caserta	Piedimonte d'Al.	—	1	—	1
Catania	Nicosia	1	—	10	2
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Foggia	Bovino	—	1	—	1
Id.	Foggia	—	2	—	2
Id.	S. Severo	1	1	1	1
Girgenti	Girgenti	3	—	4	—
Lecce	Brindisi	1	—	1	1
Id.	Lecce	—	1	—	1
Id.	Teramo	—	1	—	1
Messina (*a*)	Messina	—	1	—	1
Milano	Lodi	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	1	—
Id.	Pavullo	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Perugia	Terni	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	2	1	2	1
Id.	Roma	2	—	2	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	3	—	3
Verona	Verona	—	1	—	1
Zara	Zara	—	1	—	1
		13	38	23	41
Carbonchio sintomatico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone	—	1	—	4
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	3
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	7	—	12

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	1	1	1	1
Id.	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	9
Aquila	Cittaducale	—	1	—	5
Arezzo	Arezzo	2	—	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	9	—	45	3
Id.	Fermo	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	8	3	15	7
Id.	Treviglio	8	2	9	8
Bologna	Bologna	7	4	19	5
Id.	Imola	2	1	2	4
Brescia	Brescia	13	1	47	5
Id.	Chiari	6	2	12	2
Id.	Salò	4	—	12	—
Id.	Verolanuova	4	4	16	10
Como	Como	3	1	34	1
Id.	Lecco	1	3	1	3
Id.	Varese	3	—	3	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Cuneo	2	1	3	3
Id.	Saluzzo	2	—	10	—
Firenze	Firenze	4	—	4	—
Id.	S. Miniato	3	2	5	5
Forlì	Cesena	4	—	11	6
Id.	Forlì	3	—	14	4
Id.	Rimini	1	2	1	2
Genova	Genova	1	1	1	3
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	2	2	2	9
Macerata	Camerino	2	—	6	—
Id.	Macerata	4	1	20	5
Mantova	Mantova	5	3	5	4
Massa Carrara	Massa	—	1	—	3
Milano	Abbiategrasso	1	5	2	8
Id.	Gallarate	1	1	3	1
Id.	Lodi	2	15	2	17
Id.	Milano	1	1	1	2
Modena	Mirandola	3	—	8	7
Id.	Modena	1	1	1	1
Id.	Pavullo	2	—	10	—
Novara	Novara	1	3	2	9
Id.	Vercelli	—	2	—	2
Padova	Padova	4	3	6	5
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
Id.	Parma	1	3	1	4
Pavia	Mortara	1	1	1	1
Id.	Pavia	7	4	7	6
Id.	Voghera	1	1	1	1
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	3	—
Id.	Urbino	2	—	5	2
Piacenza	Piacenza	—	2	—	2
Pisa	Pisa	3	2	6	9
Id.	Volterra	1	—	3	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	2	—
Ravenna	Lugo	2	—	5	—
Id.	Ravenna	4	—	23	1
Reggio Emilia	Guastalla	3	3	3	73
Id.	Reggio Emilia	3	2	15	3
Roma	Roma	3	1	3	1
Rovigo	Adria	2	1	3	2
Id.	Rovigo	4	—	4	1
Sondrio	Sondrio	3	2	4	2
Teramo	Teramo	1	1	7	3
Torino	Torino	1	1	1	1
Trento	Bolzano	1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.					
Trento	Cavalese	1	—	2	—
Id.	Merano	2	1	3	1
Id.	Trento	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	1	1	2	4
Id.	Venezia	6	2	10	6
Verona	Verona	1	3	1	3
		173	105	446	279
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	1	—	4	3
Aquila	Avezzano	1	—	3	—
Arezzo	Arezzo	3	1	8	6
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	1	—
Id.	Fermo	2	1	5	1
Avellino	Ariano	1	1	6	1
Benevento	Benevento	—	2	—	5
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Id.	Imola	1	—	3	—
Catania	Nicosia	1	—	6	—
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Macerata	Macerata	3	—	20	—
Modena	Modena	2	—	2	—
Parma	Borgotaro	1	—	1	1
Pavia	Pavia	1	—	1	—
Pola	Parenzo	3	—	3	—
Id.	Volosca	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Ravenna	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Id.	Siena	2	1	7	2
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Trento	Bolzano	—	2	—	5
Id.	Cavalese	—	2	—	4
Id.	Trento	—	1	—	1
		28	16	76	34
Morva.					
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Cosenza (b)	Cosenza	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		1	3	1	3
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	3	—	3	—
Bari	Bari	4	1	4	1
Benevento (a)	Benevento	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Terranova	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Napoli	Casoria	1	—	2	—
Id.	Castellammare	2	—	5	—
Id.	Napoli	3	—	12	—
Palermo	Palermo	1	—	3	—
Roma	Roma	1	—	2	—
			3	36	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rabbia.					
Ancona	Ancona	2	—	3	—
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Avellino (b)	S. Angelo Lomb.	—	1	—	1
Bari (b)	Bari	2	2	2	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Como (b)	Como	1	—	4	4
Id.	Varese	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	2	—	2
Forlì	Rocca S. Casciano	—	1	—	2
Girgenti	Girgenti	3	—	5	—
Grosseto (b)	Grosseto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	—	8	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	8	3
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Parma	Borgolaro	1	1	1	3
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Id.	Ravenna	—	1	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		13	24	37	36
Rogna.					
Aquila	Aquila	1	—	1	1
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	6	—
Pola	Pola	1	—	1	—
Id.	Volosca	1	—	1	—
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		10	1	15	2
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	3	—	3	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
		7	—	7	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Id.	Avezzano	2	—	3	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	11	—
Id.	Barletta	1	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Vaiuolo ovino.					
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Isernia	1	—	3	1
Id.	Larino	1	—	3	—
Foggia	Bovino	1	—	2	—
Id.	Foggia	2	—	4	—
Id.	S. Severo	1	—	1	—
Forlì	Rimini	2	—	2	—
Lecce	Taranto	3	2	4	4
Roma	Frosinone	2	—	2	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	3	—
Id.	Velletri	3	—	3	—
Sondrio	Sondrio	3	1	3	1
		31	3	52	6
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	4	1	10	1
Setticemia emorragica dei bovini					
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		1	1	1	1
Colera dei polli.					
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	5	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	1	5	3
		4	1	12	3
Tubercolosi bovina					
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Massa Carrara	Massa	—	1	—	3
		—	2	—	4
Influenza del cavallo.					
Siracusa	Noto	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	26	51	64
Carbonchio sintomatico	7	7	12
Afta epizootica	40	278	725
Malattie infettive dei suini	21	44	110
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	9	20	39
Rabbia	26	37	73
Rogna	7	11	17
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	1	7	7
Vaiuolo ovino	8	34	58
Morbo coitale maligno	1	5	11
Setticemia emorragica dei bovini	2	2	2
Colera dei polli	4	5	15
Tubercolosi bovina	2	2	4
Influenza del cavallo	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	124 95	Belgio	107 92
Londra	101 078	Olanda	8 68
Svizzera	403 68	Pesos oro	16 50
Spagna	301 375	Pesos carta	7 26
Berlino	—	New-York	23 16
Vienna	0 033	Oro	446 879
Praga	67 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 657
	3.50 % » (1902)	71 85
	3.00 % lordo	48 50
	5.00 % netto	89 54

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel Comune di Monteverde, in provincia di Avellino, sono state estese, con decreto odierno, ai territori del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del Regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dello articolo 10 del Regolametno stesso.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di giugno 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	—	49,720	38,207	11,513	217,017	314,941
Mesi precedenti	—	268,730	167,728	101,002	1,205.070	1,198,090
Somme totali dell'anno in corso	—	318,450	205,935	112,515	1,422,087	1,513,031
Anni 1876-1922	11,037	25,373.573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,692.023	18,259.978	7.432.045	119.647,881	92,273,679

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	228,477,885 30	—	228,477,885 30	255,701,183 34	
Mesi precedenti	1,129,446.628 89	—	1,129 446.628 89	1,187,920,343 95	
Somme totali dell'anno in corso	1,357,924.514 19	—	1,357.924,514 19	1.443 621,527 29	8,548.590,753 73
Anni 1876-1922	31,157.328,332 45	1,659,563,803 73	32,816,892.136 18	24,182.604,369 35	
Somme complessive	32,515.252,846 64	1,659,563,803 73	34,174 816,650 37	25,626,225,896 64	

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti smarriti prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	—	505	170	335	2 396	2,539
Mesi precedenti	3	2.904	856	2,048	12,935	12,595
Somme totali dell'anno in corso	3	3,409	1.026	2.383	15,331	15,134
Anni 1915-1922	385	48,731	12,839	35,892	168,305	147,436
Somme complessive	388	52,140	13.865	38.275	183.726	162 570

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	1 911,435 44	—	1.911,435 44	1 949 008 45	
Mesi precedenti	10.891.705 42	—	10,891 705 42	9,653 748 53	1,200,383 88
Somme totali dell'anno in corso	12,803 140 86	—	12 803.140 86	11,602,756 98	
Anni 1915-1922	104,075.911 39	2,027,876 53	106.103.787 92	82.277,686 76	23,826.101 16
Somme complessive	116,879,052 25	2,027,876 53	118,906,[illegible]28 78	93,880,443 74	25,026,485 04

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di giugno	1,783	1,250	533	2,701	5,552,522 78	3,636	4,326,855 07	1,225,667 71
Mesi precedenti	8,733	6,475	2,258	12,413	22,178,238 94	15,431	18,541,266 91	3,636,972 03
Somme totali dell'anno in corso	10,516	7,725	2,791	15,114	27,730,761 72	19,067	22,868,121 98	4,862,639 74
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive	343,085	216,073	127,012	1,673,876	1,114,213,049 79	2,411,260	1,044,970,410 17	69,242,639 62

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di giugno	1,328	8,149,796 41
Mesi precedenti	5,583	33,573 123 97
Somme dell'anno in corso	6,911	41,722,920 38
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	534,849	978,167,139 27

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di giugno	147
Mesi precedenti	744
Somma dell'anno in corso	891
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva	4,669,973

Rimasti in corso N. 194,448

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di giugno	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di giugno	5,440	31,912,527 57
Mesi precedenti	22,341	115,070,711 86
Somme dell'anno in corso	27,781	146,983,239 43
Anni 1890-1922	1,913,005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,940,786	5,005,285,665 02

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 11 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di giugno 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell' autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (Comprese le riduzioni di opere complete).		
18563	75045	Bettinelli Angelo	« Miss Issipi ». - Operetta in tre atti su libretto di Carlo Veneziani. — Partitura d'orchestra originale	Ricordi G. e C. (Ditta ed. mus.)	Inedita — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18561	75020	Forzano Giovacchino	« Il piccolo Marat ». - Opera in tre atti per la musica di P. Mascagni. — Libretto	Sonzogno (Casa musicale editr.)	Inedita — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche (Films).		
18565	75101	Ambrosio (Detto in Torino)	« Angeli o demoni ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1414. — Presentati, pel visto, 353 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. anonima - procuratore Andrea Gianello)	Inedita — Mai proiettata.
18566	75114	Artgraf' pictures (in New-York)	« Mio cugino ». - Opera ut supra m. 1329. — Presentati, pel visto, 86 campioni di film colla nota inedita dei sottotitoli	Lombardo Gustavo	Id. id.
18567	75115	Film d'Art (Casa francese)	« La sigaretta ». - Opera ut supra m. 1309. — Presentati, pel visto. 79 ut supra	Detto	Inedita — Proiettata la 1ª volta al « Moderno » in Roma nel giugno 1920
18568	75116	Detta	« Fanny Lear ». - Opera ut supra m. 1441. — Presentati pel visto, 110 ut supra	Detto	Id. id. nel luglio 1920.
18569	75117	Goldyan (in New-York)	« Il faro » - Opera ut supra m. 1400. — Presentati, pel visto, 109 ut supra	Detto	Inedita — Mai proiettata.
18570	71118	Lombardo Film (in Napoli)	« Sei anni dopo ». - Opera ut supra m. 1268. — Presentati, pel visto, 92 ut supra	Detto	Inedita — Proiettata la 1ª volta al « Moderno » in Roma nel gennaio 1920
18571	71119	Detto	« Trompe la morte ». - Opera ut supra m. 1645. — Presentati. pel visto, 114 ut supra	Detto	Inedita — Mai proiettata.
18572	71120	Detto	« Un cuore nel mondo ». - Opera ut supra m. 1644. — Presentati, pel visto, 118 ut supra	Detto	Inedita — Proiettata la 1ª volta al « Teatro del Corso » in Roma, nel marzo 1920.
18573	75121	Minerva Film (in Roma)	« Calamita ». - Opera ut supra m. 1306. — Presentati, pel visto, 82 ut supra, oltre al sunto inedito dell'azione	Detto	Inedita — Proiettata la 1ª volta al « Moderno » in Roma, nell'agosto 1919

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18574	75122	Napoli Film (in Napoli)	« Più che la vita è l'amore ». - Opera ut supra m. 945. — Presentati, pel visto, 72 campioni di film, colla nota inedita dei sottotitoli	Lombardo Gustavo	Inedita — Proiettata la 1ª volta al « Roma Palace » in Roma nel 1917
18575	75123	Polifilm (in Napoli)	« Le nove stelle ». - Opera ut supra m. 1605. — Presentati, pel visto, 88 ut supra, oltre al sunto inedito dell'azione	Detto	Inedita — Proiettata la 1ª volta ai cinema « Olimpia » e « Moderno », in Roma, nel 1917.
18576	75124	Detto	« La storia dei tre ». - Opera ut supra m. 944. — Presentati, pel visto, 55 ut supra	Detto	Inedita — Proiettata la 1ª volta al « Moderno » e al « Modernissimo », in Roma, nel 1918
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18564	75074	Dragoni Luigi	« Olocausto » ovvero: « Quando la morte ha un sorriso » - Mimodramma in tre atti ed un epilogo	Dragoni Luigi	Inedito — Mai rappresentato.
18562	75036	Orsini Luigi	« Con l'amore e con l'ala ». - Mimodramma in due parti di due capitoli ciascuno	Orsini Luigi	Id. id.

Roma, agosto 1923.

Il direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4906 — Data della ricevuta: 19 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Malgeri Antonio di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: n. 1 certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 402.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1299 — Data della ricevuta: 8 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Berardi Salvatore di Riccardo — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data della ricevuta: 27 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Talenti Pia fu Tespoli — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita: L. 130 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5047 — Data della ricevuta: 13 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Direzione Regie poste e telegrafi — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 7 — Ammontare della rendita: L. 140 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 9 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

3° Avviso.

Sono state eseguite senza opposizioni le pubblicazioni di smarrimento dei certificati consolidato 5 %:

1° N. 117021 di L. 540 intestato Pirajno Francesco fu Michele;
2° N. 181121 di L. 15 intestato Geraio Nicolò di Michele;
3° N. 299207 di L. 75 intestato Lauricella Antonina di Litterio.

Siccome i predetti tre certificati di rendita portavano a tergo dichiarazione di cessione a favore di Carella Domenico fu Giovanni, domiciliato a Palermo, così, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà all'operazione richiesta sulle citate rendite dal predetto sig. Carella Domenico.

Roma, 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.